

Linee di indirizzo dei sistemi bibliotecari

Premessa

1. Regione Lombardia promuove le attività ed i servizi culturali offerti dalle biblioteche quali essenziali centri culturali di prossimità per il cittadino e presidi territoriali in grado di sviluppare relazioni, integrare gruppi di persone ed incrementare il benessere di una comunità;
2. In coerenza con i principi e le raccomandazioni definiti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea, le biblioteche lombarde sono chiamate a fornire un accesso aperto a informazioni e idee, ad essere un luogo di incontro indipendente, a contribuire allo sviluppo di una società democratica e luogo sicuro per tutti i tipi di minoranze;
3. In attuazione dei principi della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25, artt. 3, 14 e 23, Regione Lombardia esercita funzioni di indirizzo, controllo e monitoraggio, coordina l'organizzazione delle biblioteche pubbliche e private aperte al pubblico e promuove la cooperazione bibliotecaria. In particolare:
 - a. promuove un'offerta omogenea dei servizi bibliotecari agli utenti sul territorio e l'integrazione con i servizi culturali di ogni tipo di istituto e luogo della cultura;
 - b. sostiene il coordinamento di politiche comuni di valorizzazione del patrimonio librario e documentario;
 - c. coordina l'istituzione dei sistemi bibliotecari definendone le modalità secondo specifici requisiti;
 - d. promuove la cooperazione con il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) per garantire l'accesso e lo sviluppo del catalogo nazionale da parte dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche, anche attraverso il Polo SBN lombardo;
 - e. favorisce la promozione della lettura e l'accesso ai documenti, all'informazione, ai cataloghi e alle reti informative e documentarie nazionali e internazionali anche tramite l'utilizzo di tecnologie innovative;
 - f. promuove la digitalizzazione del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento a quello di maggior pregio e rarità, nonché la consultazione e la lettura digitale, in coordinamento con progetti e reti nazionali e internazionali e con l'utilizzo degli standard da essi adottati;
 - g. coordina e attua la rilevazione dei dati attinenti all'organizzazione bibliotecaria regionale;
 - h. sostiene, anche attraverso finanziamenti e altre misure ad evidenza pubblica, progetti di valorizzazione dei servizi bibliotecari, fra cui la catalogazione, la promozione alla lettura, il prestito interbibliotecario, l'organizzazione e promozione di progetti ed eventi culturali;
 - i. sostiene, anche attraverso finanziamenti e altre misure ad evidenza pubblica, progetti di restauro di beni librari e documentari, progetti di interventi edili su immobili sedi di biblioteche, progetti di implementazione dell'infrastruttura tecnologica e degli arredi,

di sviluppo dell'accessibilità alle biblioteche e ai loro servizi da parte delle persone con disabilità;

- j. sostiene i sistemi bibliotecari del territorio della Città Metropolitana di Milano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in attuazione dei principi e nelle modalità previste dalle ll.rr. nn. 32/2015 e 14/2017;
- k. determina i criteri per l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche degli enti locali;
- l. Svolge le funzioni di archivio regionale della produzione editoriale (APER), attua e vigila sul rispetto delle norme vigenti del deposito legale, nelle modalità previste dalla legge n. 106/2004 e dal D.P.R. n. 252/2006.

Art. 1

Organizzazione bibliotecaria regionale

1. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme delle biblioteche pubbliche e private aperte al pubblico ed è aperta ad ogni altra istituzione bibliotecaria e documentaria, pubblica o privata, senza fini di lucro, presente sul territorio regionale;
2. Regione Lombardia sostiene la cooperazione bibliotecaria per la condivisione di risorse ai fini dell'accesso ai documenti, per la promozione, l'integrazione e razionalizzazione dei sistemi informativi per la catalogazione, per la razionalizzazione delle procedure gestionali e informatiche delle biblioteche e per la rilevazione e il monitoraggio dei dati;
3. L'organizzazione bibliotecaria regionale si basa sui sistemi bibliotecari quali livelli primari di cooperazione, organizzati anche attraverso le funzioni amministrative delle province di cui all'art. 4, c. 1, lett. a), della L.r. n. 25/2016.

Art. 2

Definizione e funzioni dei sistemi bibliotecari

1. I sistemi bibliotecari sono associazioni volontarie costituite da soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, associati nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente;
2. Predispongono e gestiscono i servizi comuni, anche negli enti locali aderenti sprovvisti di una biblioteca, coordinano i programmi delle biblioteche associate e la realizzazione delle attività culturali per la promozione della pubblica lettura e dei servizi culturali;
3. Curano la formazione di cataloghi collettivi informatizzati, assicurando la più ampia condivisione e interoperabilità con i cataloghi di livello provinciale, regionale e nazionale;
4. Adottano sistemi informativi e gestionali coordinati, in grado di condividere informazioni e servizi digitali anche al di fuori del sistema e indipendentemente dal software in uso;
5. Assicurano l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario, anche attraverso il coordinamento delle province;
6. Coordinano una politica comune degli acquisti e programmi d'incremento librario e documentario, e concordano una gestione coordinata delle raccolte e delle collezioni;
7. Curano, per la conoscenza e la valutazione delle biblioteche associate, la periodica rilevazione e il monitoraggio dei dati dei servizi resi, dei progetti realizzati e del loro impatto sul territorio di riferimento e sulla programmazione delle attività;
8. Si impegnano a compilare i dati richiesti dal censimento regionale periodico sulle biblioteche e a vigilare sulla compilazione da parte delle biblioteche aderenti al sistema;
9. Favoriscono la collaborazione e l'integrazione tra le biblioteche e gli altri soggetti culturali del proprio territorio. In particolare, curano i rapporti con le istituzioni pubbliche e private al fine

di promuovere i servizi bibliotecari e culturali e si raccordano, laddove presenti, a reti e sistemi museali, ecomusei, archivi, circuiti culturali;

10. Partecipano all'offerta culturale delle Aree Interne con l'obiettivo di favorirne la rivitalizzazione, aumentare la coesione sociale e così contribuire a ridurre il processo di progressivo spopolamento;
11. Favoriscono la partecipazione a progetti di rilevanza europea e sovranazionale per la diffusione dei propri servizi e obiettivi, anche in cooperazione con partner internazionali.

Art. 3

Istituzione dei Sistemi bibliotecari

1. I sistemi bibliotecari sono istituiti formalmente secondo le forme previste dalla legge per i soggetti giuridici e attraverso un atto che ne definisca struttura e funzionamento. Possono aderire i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, mediante un accordo scritto che ha valore convenzionale ai sensi dell'art. 14, c. 3 della l.r. n. 25/2016;
2. A seguito dell'istituzione, l'ente capofila o il soggetto giuridico in cui si è costituito il sistema invia a Regione Lombardia la richiesta di riconoscimento ai sensi dell'art. 6, c. 1, della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25. La richiesta deve essere accompagnata dallo statuto o atto costitutivo da cui emergano finalità, struttura e funzionamento del sistema, dai documenti di adesione dei partecipanti, dall'organigramma e dal programma operativo;
3. Regione Lombardia riconosce i sistemi bibliotecari, per mezzo di delibera di Giunta Regionale, in base alla verifica dei seguenti requisiti:
 - a. Ogni sistema bibliotecario deve riferirsi ad una popolazione di almeno 150.000 abitanti come utenza potenziale presente sul territorio di riferimento. Tale requisito non si applica ai sistemi bibliotecari nel territorio dei Comuni montani o parzialmente montani di cui all'allegato A della l.r. n. 19/2008 "Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e ai soggetti già riconosciuti da Regione Lombardia;
 - b. Ogni sistema bibliotecario individua un soggetto capofila che svolga le funzioni di centro sistema e coordinamento dei servizi e delle funzioni amministrative. Tale ruolo può essere ricoperto anche dalla Provincia di riferimento;
 - c. La gestione, l'organizzazione delle attività e le funzioni amministrative possono essere affidate a un soggetto pubblico o privato tramite procedure conformi alla normativa vigente;
4. Il sistema bibliotecario è strutturato sulla base di un accordo istitutivo che definisce:
 - a. Denominazione e sede legale;
 - b. Finalità;
 - c. Enti e Istituti aderenti e modalità di adesione;
 - d. Organi interni;
 - e. Forme di consultazione dei partecipanti;
 - f. Regolamento per il funzionamento del sistema;
 - g. Figura del Presidente e sua forma di elezione;
 - h. Figura del Coordinatore e sua modalità di selezione;
 - i. Assetto e gestione economica e finanziaria;
 - j. Personale qualificato assegnato o comandato al sistema e sue funzioni;
 - k. Durata;
 - l. Modifiche e recesso;

5. Sono definiti sistemi bibliotecari urbani quelli istituiti su istanza dei comuni con almeno 50.000 abitanti e comprendenti almeno le biblioteche pubbliche presenti sul territorio cittadino;
6. I sistemi bibliotecari possono attivare e sperimentare collaborazioni innovative e di rete con enti e istituti culturali anche di aree limitrofe, finalizzate alla condivisione di obiettivi e progetti comuni di valorizzazione;
7. Possono partecipare al sistema bibliotecario le biblioteche pubbliche comunali, le biblioteche di enti pubblici, le biblioteche universitarie, le biblioteche di istituti culturali privati, di istituti scolastici, di istituti religiosi, di formazione e di ricerca e di associazioni professionali, purché aperte al pubblico. Sono ammesse anche le mediateche e videoteche aperte al pubblico, nonché i punti prestito o affini presenti in comuni privi di biblioteca fisica;
8. Possono aderire al sistema bibliotecario altri istituti e luoghi della cultura presenti sul territorio di riferimento.

Art. 4

Monitoraggio, sospensione e revoca del riconoscimento

1. Il monitoraggio dei sistemi bibliotecari è realizzato periodicamente nell'ambito delle attività di rilevazione e misurazione dei servizi bibliotecari dalla Struttura regionale competente. L'aggiornamento delle informazioni è prerequisite fondamentale per la programmazione delle azioni regionali di valorizzazione e sostegno del sistema regionale;
2. Qualsiasi modifica di statuto e di composizione del sistema bibliotecario deve essere preventivamente comunicata alla Struttura regionale competente;
3. Qualora una o più biblioteche intendano aderire a un sistema, ne fanno richiesta allo stesso che ne dà comunicazione alla Struttura regionale competente. A garanzia della continuità dei servizi agli utenti, nel caso in cui una o più biblioteche siano già associate ad un altro sistema bibliotecario, il rapporto con quest'ultimo non può essere concluso fino a quando il sistema bibliotecario di destinazione avrà effettuato la comunicazione di cui al periodo precedente;
4. La variazione del soggetto giuridico in cui si è costituito il sistema o dell'Ente capofila che gestisce il Sistema, comporta la necessità di un nuovo riconoscimento da parte di Regione Lombardia. Il nuovo riconoscimento è necessario anche nel caso in cui aderiscano al sistema nuove biblioteche di comuni appartenenti ad una Provincia diversa da quella dell'Ente capofila o del soggetto giuridico a cui intendono aderire;
5. Qualora nel sistema intervengano modifiche che determinino il venir meno di uno o più requisiti di cui all'art. 3 o non vengano trasmesse formalmente le comunicazioni richieste nei commi precedenti del presente articolo, il sistema sarà invitato dal Dirigente della Struttura competente a provvedere a sanare la situazione entro un congruo termine o a presentare una richiesta di nuovo riconoscimento sulla base delle mutate condizioni. In difetto, si procederà alla sospensione del riconoscimento regionale per un periodo di 6 mesi. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale procederà alla revoca del riconoscimento stesso.